

Aggiornamento normativo

n. 479 / 2023

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **AML**: emanati i nuovi Orientamenti EBA e avviata una consultazione
- ✓ **DERIVATI**: pubblicato un *Public Statement* sugli obblighi di negoziazione dei contratti di *credit default swap*
- ✓ **DERIVATI SU AZIONI FRAZIONATE**: pubblicato un *Public Statement* in materia di tutela degli investitori
- ✓ **EMIR**: pubblicato un *Consultation Paper*
- ✓ **ESMA**: pubblicata la versione aggiornata di alcune Q&A
- ✓ **ESMA**: pubblicate le nuove Linee Guida in tema di *product governance*
- ✓ **RETAIL PROTECTION**: EBA pubblica gli indicatori di rischio

II. Normativa italiana

- ✓ **OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE**: aggiornata la Circolare 285

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **IVASS**: pubblicata una lettera al mercato per la rilevazione dati 2023 sul ramo malattia

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ AML: EMANATI I NUOVI ORIENTAMENTI EBA E AVVIATA UNA CONSULTAZIONE

In data 30 marzo 2023, EBA ha:

- pubblicato dei nuovi [Orientamenti](#) volti a garantire che i clienti abbiano accesso ai servizi finanziari di cui hanno bisogno per partecipare pienamente alla società e che non venga loro negato tale accesso per motivi non comprovati di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) o senza una valida ragione, accompagnati da una [modifica](#) agli Orientamenti in materia di adeguata verifica volta allo stesso scopo.
Entrambi i provvedimenti saranno applicabili tre mesi dopo la loro pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea;
- avviato una [consultazione](#) relativa alla modifica dei propri Orientamenti in tema di vigilanza AML/CFT basata sul rischio che estende l'ambito di applicazione degli stessi anche alle attività svolte dai fornitori di servizi relativi ai crypto-assets (*crypto assets service providers – CASPs*).
Il termine ultimo per trasmettere commenti e osservazioni è fissato al 29 giugno 2023.

- ✓ DERIVATI: PUBBLICATO UN PUBLIC STATEMENT SUGLI OBBLIGHI DI NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI CREDIT DEFAULT SWAP

In data 30 marzo 2023, l'ESMA ha pubblicato un [Public Statement](#) sull'obbligo di negoziazione dei derivati (*derivative trading obligation – DTO*) nel contesto del trasferimento dei contratti derivati di *credit default swap* (CDS) da ICE Clear Europe Ltd ad un'altra controparte centrale (*central counterparty – CCP*).

A causa della cessazione da parte di ICE Clear Europe Ltd della prestazione dell'attività di compensazione (*clearing obligation – CO*) dei contratti di CDS a partire dalla fine di ottobre 2023, gli investitori saranno tenuti a chiudere la loro posizione presso ICE Clear Europe Ltd e ad aprirne una nuova presso un'altra CCP. Pertanto, l'obiettivo del Public Statement è quello di realizzare una migrazione ordinata delle posizioni, scongiurando l'insorgere del rischio operativo e di esecuzione, e di richiedere alle competenti Autorità di vigilanza nazionali di non dare priorità alle azioni di vigilanza in relazione alla DTO per le operazioni in determinati indici di CDS.

Infine, considerando la portata globale della migrazione, l'ESMA ha coordinato il proprio approccio sia con la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito che con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti.

✓ DERIVATI SU AZIONI FRAZIONATE: PUBBLICATO UN PUBLIC STATEMENT IN MATERIA DI TUTELA DEGLI INVESTITORI

In data 28 marzo 2023, l'ESMA ha pubblicato un [Public Statement](#) in materia di protezione degli investitori nell'ambito di operazioni in derivati su azioni frazionate.

Il Public Statement spiega che le azioni frazionate conferiscono all'investitore diritti patrimoniali ma, di solito, non attribuiscono diritti di voto e sottolinea che i derivati su azioni frazionate non sono azioni societarie. Conseguentemente, le imprese non dovrebbero utilizzare il termine "azioni frazionate" quando si riferiscono a questi strumenti e, in ossequio al dovere di consentire ai clienti di comprendere la natura e i rischi di tale tipologia di strumento finanziario, le imprese dovrebbero chiarire all'investitore che si tratta di uno strumento derivato.

Inoltre, il Public Statement ricorda alle imprese che:

- tutte le informazioni fornite ai clienti su questi strumenti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti e le società devono indicare chiaramente tutti i costi e gli oneri diretti e indiretti ad essi relativi;
- in quanto derivati, tali strumenti sono prodotti complessi e si prevede che il mercato di riferimento dei clienti sia ristretto;
- poiché i derivati sono strumenti finanziari complessi, è necessario effettuare una valutazione di appropriatezza nel caso in cui vengano forniti servizi non di consulenza.

✓ EMIR: PUBBLICATO UN CONSULTATION PAPER

In data 28 marzo 2023, l'ESMA ha pubblicato un [Consultation Paper](#) con il quale l'Autorità di vigilanza europea ha avviato una consultazione riguardante le modifiche ai propri Orientamenti per i repertori di dati sulle negoziazioni (*trade repositories* – TR) sul calcolo delle posizioni in contratti derivati OTC nell'ambito del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), in preparazione all'entrata in vigore il 29 Aprile 2024 del Regolamento (UE) n. 2019/843 di modifica dell'EMIR (EMIR Refit).

In particolare, nella consultazione l'ESMA chiede ai partecipanti al mercato e, in particolare, ai TR e alle autorità che hanno accesso ai dati EMIR, di fornire indicazioni sulle modalità con cui incrementare il grado di armonizzazione e la coerenza del calcolo delle posizioni. Di fatti, l'ottenimento di dati di alta qualità permette di riconoscere più agevolmente i rischi sistemici e di perseguire la stabilità finanziaria.

Inoltre, le modifiche agli Orientamenti destinati ai TR mirano ad assicurare che i dati sulle posizioni in derivati siano calcolati e aggregati in modo armonizzato e coerente con gli standard tecnici rivisti nell'ambito dell'EMIR Refit, soprattutto con riferimento a:

- l'ambito dei dati da utilizzare;
- il momento del calcolo;
- le metodologie di calcolo.

Il termine ultimo per presentare commenti e osservazioni è il 9 maggio 2023.

✓ ESMA: PUBBLICATA LA VERSIONE AGGIORNATA DI ALCUNE Q&A

In data 31 marzo 2023, l'ESMA ha pubblicato una [versione aggiornata delle proprie Q&A](#) relative ai seguenti aspetti:

- Regolamento (UE) 2016/1011 (Regolamento Benchmark – BMR): in particolare, con l'aggiornamento, sono state modificate due Q&A inerenti all'articolo 32 del regolamento Benchmark relativo al riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo;
- Implementazione del Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento EMIR): in particolare, con l'aggiornamento, sono state modificate una Q&A inerente agli obblighi di *reporting* verso i repertori di dati sulle negoziazioni (*trade repositories* – TR) e una relativa agli obblighi di *reporting* circa i contratti Exchange Traded Derivatives (ETD); inoltre, è stata introdotta *ex novo* una Q&A relativa all'inclusione dei derivati nella tipologia di comunicazione detta Trade State Report;
- Implementazione del Regolamento (UE) n. 2022/858 (DLTR): in particolare, con l'aggiornamento, sono state modificate una Q&A in tema di *transaction reporting*, due Q&A in materia di sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari e una in materia di trasparenza; infine, è stata introdotta una nuova Q&A in materia di DLT Financial Instruments;
- Regime di trasparenza ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR): in particolare, con l'aggiornamento, è stata introdotta una nuova Q&A in materia di trasparenza degli strumenti finanziari *non-equity*;
- Regime di trasmissione dei dati ai sensi del MiFIR: in particolare, con l'aggiornamento, sono state introdotte due nuove Q&A in materia di codice LEI degli emittenti sovrani e di identificativo per la persona fisica apolide ed è stata modificata una Q&A relativa al concetto di sottostante;
- Regime di trasmissione dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2015/2365 sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR): in particolare, con l'aggiornamento, è stata introdotta una nuova Q&A in materia di trasmissione dei dati sulla giurisdizione dell'emittente.

✓ ESMA: PUBBLICATE LE NUOVE LINEE GUIDA IN TEMA DI *PRODUCT GOVERNANCE*

In data 27 marzo 2023, l'ESMA ha pubblicato un [Final Report](#) contenente la revisione delle proprie Linee Guida in materia di *governance* dei prodotti (*Guidelines on MiFID II product governance requirements*), pubblicate il 5 febbraio 2018 nel contesto della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per tenere conto degli sviluppi normativi e di vigilanza intervenuti nel tempo.

Le principali modifiche apportate alle Linee Guida riguardano:

- i. l'obbligo per i produttori e i distributori di motivare e documentare le scelte effettuate nell'ambito dei processi di *product governance*, con

- particolare riferimento all'identificazione del *target market* e della strategia di distribuzione;
- ii. la previsione, nell'ambito della descrizione degli "obiettivi" e delle "esigenze" del *target market* di riferimento, degli obiettivi di sostenibilità con i quali il prodotto risulta compatibile;
 - iii. la possibilità di definire *target market* comuni per *cluster* di prodotti che hanno caratteristiche ed elementi di rischio sufficientemente comparabili (c.d. *cluster approach*), fermo restando che per i prodotti più complessi il *target market* dovrebbe essere identificato a livello di singolo prodotto;
 - iv. la determinazione di una strategia di distribuzione compatibile quando un distributore ritiene che un prodotto più complesso possa essere distribuito nell'ambito delle vendite non consigliate;
 - v. la revisione periodica dei prodotti, compresa l'applicazione del principio di proporzionalità;
 - vi. l'esenzione dall'applicazione delle misure di *product governance* per i prodotti commercializzati esclusivamente a controparti qualificate e per le obbligazioni che non hanno derivati incorporati diversi da una clausola *make-whole* (eliminando questi ultimi dalla definizione di "prodotto").

✓ RETAIL PROTECTION: EBA PUBBLICA GLI INDICATORI DI RISCHIO

In data 28 marzo 2023, EBA ha pubblicato una [lista di indicatori](#) di rischio per la tempestiva individuazione di potenziali danni nei confronti dei clienti *retail* derivanti dalla cattiva condotta degli intermediari che offrono prodotti bancari al dettaglio nell'UE ai sensi dell'art. 9(1) del Regolamento (UE) 1093/2010.

In particolare, gli indicatori coprono i prodotti bancari che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EBA per la tutela dei consumatori e comprendono il credito ipotecario, il credito al consumo, i depositi, i conti di pagamento e i servizi di pagamento. Gli indicatori intendono misurare i rischi al dettaglio incontrati dai consumatori, ossia il potenziale danno subito nel contesto della relazione commerciale tra i consumatori e i loro fornitori di prodotti/servizi.

II. Normativa italiana

✓ OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE: AGGIORNATA LA CIRCOLARE 285

In data 30 marzo 2023, Banca d'Italia ha emanato il [42° aggiornamento](#) alla Circolare 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" al fine di modificare le disposizioni di cui al Capitolo 3, Parte Terza, in materia di obbligazioni bancarie garantite ("OBG") in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2162 ("CBD") e del Regolamento (UE) 2019/2160 ("CBR"), recepita in Italia per il tramite d.lgs. 190/2021.

In particolare, le modifiche disciplinano:

- le condizioni per il rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione all'avvio di nuovi programmi di emissione e definiscono le informazioni che la banca istante deve trasmettere alla Banca d'Italia, specificando in particolare il contenuto del programma di

emissione, nonché della relazione sui profili tecnici e sugli assetti organizzativi per la gestione del programma (da allegare allo stesso), in cui la banca attesta la coerenza degli obiettivi perseguiti dal programma con i livelli di rischio definiti nell'ambito del Risk Appetite Framework (RAF);

- i criteri cui la Banca d'Italia si attiene nel valutare le istanze ricevute;
- gli aspetti applicativi dei requisiti strutturali delle OBG, con riguardo all'individuazione dei criteri per l'inclusione di specifiche attività nel patrimonio separato, tra cui le attività assistite da garanzie reali e i contratti derivati di copertura, i requisiti di copertura e liquidità, nonché le condizioni per l'attribuzione ai titoli emessi dei marchi europei "obbligazione bancaria garantita europea" o "obbligazione bancaria garantita europea (premium)";
- gli specifici presidi di natura organizzativa e di gestione dei rischi derivanti dal programma, incluso, in particolare l'obbligo per le banche partecipanti di dotarsi di limiti operativi interni alla cessione di attivi idonei, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza stabiliti nell'ambito del RAF e dovranno essere rispettati sia in fase di autorizzazione sia nel corso del programma;
- gli obblighi di informativa agli investitori;
- i poteri di vigilanza informativa e ispettiva spettanti alla Banca d'Italia in qualità di autorità competente per la supervisione dei programmi di emissione; e
- l'obbligo per le banche che intendano effettuare per la prima volta una nuova emissione di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di un programma esistente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia tale intenzione, indicando le informazioni necessarie ad attestare l'avvenuto adeguamento dei programmi al nuovo regime e include gli elementi informativi volti a consentire alla Banca d'Italia di verificare l'osservanza delle nuove regole nella fase di prima applicazione.

Con l'occasione sono stati inoltre effettuati alcuni interventi di raccordo e aggiornamento dei riferimenti interni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A e Parte Seconda, Capitolo 3, Sezione III, par. 2.

Il 42° aggiornamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente aggiornamento:

- sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Parte Terza, Capitolo 3, Sezione I, par. 5):
 - (i) autorizzazione all'avvio del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite (Sezione II, par. 3.3; termine: 90 giorni); e
 - (ii) revoca dell'autorizzazione ad emettere obbligazioni bancarie garantite (Sezione II, par. 4; termine: 120 giorni);
- sono abrogati i seguenti procedimenti amministrativi:
 - (i) divieto di emettere obbligazioni bancarie garantite a valere sul programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia (Sezione II, par. 1.2; termine: 60 giorni); e

(ii) divieto di dare attuazione al progetto di modifica del programma di emissione comunicato alla Banca d'Italia (Sezione II, par. 1.2; termine: 60 giorni).

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ IVASS: PUBBLICATA UNA LETTERA AL MERCATO PER LA RILEVAZIONE DATI 2023 SUL RAMO MALATTIA

In data 31 marzo 2023, IVASS ha pubblicato una propria [lettera al mercato](#), relativa alla quinta edizione della rilevazione di dati sui contratti collettivi sottoscritti nel ramo malattia.

Sono tenute a partecipare alla rilevazione le imprese con sede legale in Italia che hanno raccolto almeno 10 milioni di premi diretti contabilizzati per l'esercizio 2022 nel ramo malattia.

Per i contratti collettivi sottoscritti nel ramo malattia sono da segnalare le seguenti informazioni:

- a) premi contabilizzati per il 2022;
- b) oneri relativi ai sinistri per l'anno di esercizio 2022;
- c) sviluppo per generazione dei sinistri pagati e a riserva alla fine dell'esercizio 2022;
- d) numero di unità di rischio per l'esercizio 2022.

Le informazioni sono da fornire separatamente per due gruppi di contraenti e segnatamente:

- 1) i fondi sanitari (fondi integrativi ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 502/1992) ed enti, casse;
- 2) altri organismi, aventi natura diversa da quella dei precedenti.

La trasmissione dei dati è da effettuare entro il 28 aprile 2023 per i dati di cui al punto a) entro il 26 maggio 2023 per quelli elencati nei punti b), c) e d), all'indirizzo FONDI@ivass.it (al quale le imprese possono rivolgersi anche per eventuali chiarimenti) e sui modelli allegati alla lettera al mercato.